

**COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PARERE SUGLI STUDI DI SETTORE ESAMINATI NELLA RIUNIONE DEL**

12 Febbraio 2004

In data 12 Febbraio 2004, in Roma, Via Carucci n. 71, si è riunita la Commissione degli esperti istituita ai sensi dell'art. 10 comma 7, della legge 8 maggio 1998 n. 146, che ha il compito di esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito all'idoneità degli studi di settore a rappresentare le varie realtà economiche esaminate. Allo stato attuale, e con riferimento ad ognuna delle annualità impositive interessate, la Commissione ha già provveduto ad esprimere tale parere relativamente a:

- 45 studi in data 18 marzo 1999 (compresa la prima versione dello studio di settore SG68U, applicabile fino al periodo d'imposta 2000);
- 24 studi in data 7 dicembre 1999;
- 17 studi in data 3 febbraio 2000 (compresa la prima versione degli studi di settore SD13U ed SG69A/B/C/D/E, applicabili fino al periodo d'imposta 2001);
- 18 studi in data 22 novembre 2000;
- 25 studi in data 8 febbraio 2001;
- 26 studi in data 22 novembre 2001;
- 14 studi in data 7 febbraio 2002 (compresa l'evoluzione dello studio di settore SG68U, applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2001);
- 20 studi in data 6 novembre 2002 (compresa l'evoluzione dello studio di settore SD13U, applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2002);
- 20 studi in data 13 febbraio 2003 (compresa l'evoluzione dello studio di settore SG69U, applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2002);
- 17 studi in data 6 novembre 2003.

Nella riunione odierna sono presi in considerazione ulteriori 26 studi, di cui 14 costituiscono una evoluzione di studi già in vigore, mentre i rimanenti 12 riguardano attività interessate da studi di settore a decorrere dall'anno d'imposta 2003.

L'analisi dei prototipi predisposti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati forniti dai contribuenti con gli appositi questionari è stata effettuata dai sottogruppi che compongono la Commissione degli esperti. Tali analisi si sono avvalse dei dati forniti dalle Associazioni di categoria, alle quali è stato restituito il flusso delle elaborazioni relative a numerosi casi anonimi che hanno consentito di effettuare approfondite valutazioni e di esprimere puntuali osservazioni in merito alle risultanze dei singoli studi. Ciascun sottogruppo ha fatto pervenire le proprie relazioni al Comitato di presidenza, che ha provveduto a sintetizzarle in un verbale trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Dall'esame dei prototipi presentati è derivato un parere sostanzialmente favorevole a 25 studi analizzati, unitamente alle osservazioni sia di carattere generale, sia di carattere specifico che l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere presenti in ambito applicativo.

La Commissione degli esperti, sulla base delle osservazioni e delle richieste di approfondimento presentate dalle Associazioni di categoria e dall'Osservatorio provinciale di Prato, ha deciso di rinviare ad una successiva riunione l'esame dello studio TD14, evoluzione dello studio SD14 applicato a decorrere dal periodo d'imposta 1999.

1. Considerazioni relative al settore delle manifatture

1.1 Relazione sullo studio di settore SD45U

15.86.0 - Lavorazione del tè e del caffè

51.37.A - Commercio all'ingrosso di caffè

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD45U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- il cluster 3 - Grossisti di caffè con vendita sul territorio - non sempre risulta aderente alla realtà aziendale delle imprese esercenti l'attività di commercio di caffè verde, in conseguenza del numero esiguo di tali imprese costituenti il campione per la definizione del cluster;

- nei cluster 2 - Torrefazioni con vendita all'ingrosso sul territorio - e 4 - Torrefazioni di più grandi dimensioni con vendita all'ingrosso sul territorio -, tra i prodotti commercializzati non figura lo zucchero che in alcune zone del territorio nazionale è una componente merceologica particolarmente rilevante e rappresenta per le imprese torrefattrici un onere, e incide notevolmente in termini di congruità. In riferimento agli indici di coerenza, nell'ambito dei due cluster, la stessa associazione chiede di tener presente quanto segue:

- indice di rotazione di magazzino - le imprese che producono o commercializzano miscele di caffè per esercizi pubblici e/o drogherie hanno necessità di scorte elevate poiché la reperibilità dei caffè verdi non è costante nell'anno e i prezzi variano in funzione del periodo di raccolto, con conseguenti disagi e problemi per le imprese del settore;
- valore aggiunto per addetto - i "Torrefattori" che vendono direttamente agli esercizi pubblici le loro miscele di caffè possono utilizzare per la propria rete di vendita dipendenti diretti (autisti per la tentata vendita ed ispettori) oppure agenti. Tali modalità organizzative possono, talvolta, comportare una incoerenza per le imprese interessate, pertanto si chiede che nel calcolo di questo indice di coerenza si sommino gli agenti ai dipendenti o si tenga conto della loro presenza nel valutare tale indicatore;
- margine operativo lordo sulle Vendite - i "Torrefattori" che hanno come clientela la grande distribuzione e/o le drogherie hanno margini diversi rispetto agli operatori che forniscono soprattutto esercizi pubblici, essendo il prezzo medio praticato completamente differente per tipologia di clientela, e inoltre funzione della qualità del prodotto, dei diversi servizi prestati e dei costi sopportati.

1.2 Relazione sullo studio di settore SD46U

24.11.0 - Fabbricazione di gas industriali;

24.13.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici;

24.14.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici;

24.15.0 - Fabbricazione di concimi e di composti azotati;

24.16.0 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;

24.17.0 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie;

24.20.0 - Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;

24.41.0 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;

24.42.0 - Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici;

24.61.0 - Fabbricazione di esplosivi;

24.62.0 - Fabbricazione di colle e gelatine;

24.64.0 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico;

24.66.1 - Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali;

24.66.2 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici;

24.66.3 – Trattamento chimico degli acidi grassi;

24.66.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo);

24.66.5 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale;

24.66.6 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio;

24.70.0 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD46U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

1.3 Relazione sullo studio di settore SD48U

35.11.1 – Cantieri navali per costruzioni metalliche;

35.11.2 - Cantieri navali per costruzioni non metalliche;

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD48U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

1.4 Relazione sullo studio di settore SD49U

36.15.0 - Fabbricazione di materassi

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore SD49U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- il mercato è caratterizzato dalla presenza di poche grandi imprese che operano nel settore e che, di fatto, detengono il monopolio dell'attività;

- le altre aziende, di dimensioni medio-piccole, che svolgono l'attività di fabbricazione di materassi, si limitano per lo più a produrre prodotti in lana, ricoprendo posizioni di nicchia e rivolgendo la loro attività a mercati locali e provinciali. Sono prevalentemente ditte individuali con pochissimi addetti;

- in particolare, le aziende più piccole, meno strutturate delle altre, che si rivolgono a un mercato strettamente locale, risentono di una certa stagionalità del lavoro che risulta più intenso in estate, quando si rigenerano o si producono i materassi in lana, in previsione della stagione più fredda. Queste imprese differenziano la loro offerta di prodotti commercializzando anche articoli accessori, lenzuola, federe e simili; inoltre producono, su richiesta, articoli in lattice o poliuretano, utilizzando e assemblando tagli standard in commercio. La foderatura, in genere, è fatta su misura dall'artigiano stesso;

- le aziende che invece presentano una struttura più grande, composta da 5 a 8 addetti in media, diversificano la loro produzione tra prodotti in poliuretano e lattice, e commercializzano anche prodotti accessori o affini. Forniscono anche aziende ospedaliere e case di riposo che, però,

non sono puntuali nel rispettare i termini di pagamento, costringendo le imprese stesse a ricorrere frequentemente al sistema creditizio. Inoltre, gli enti indicati operano con il meccanismo della gara d'appalto applicando il criterio dell'aggiudicazione del lavoro al massimo ribasso del prezzo praticato: ciò genera una forte concorrenza con conseguente riduzione della redditività per le imprese del settore.

1.5 Relazione sullo studio di settore TD12U (evoluzione dello studio di settore SD12)

15.81.1 – Produzione di prodotti di panetteria; 52.24.1 – Commercio al dettaglio di pane.

Lo studio di settore TD12U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD12U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: TD12U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- il modello esaminato non risponde adeguatamente quando diventa consistente la percentuale dei prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dalle imprese del settore;
- per carenza di esempi relativi ad imprese operanti nelle regioni del Sud Italia, la Federazione Italiana Panificatori ha lamentato l'impossibilità di verificare l'idoneità del prototipo alla realtà economica di tali imprese. Pertanto, ha chiesto di tener conto che in tali regioni la gestione produttiva e commerciale delle imprese di panificazione è fortemente condizionata da diffusi fenomeni di abusivismo di carattere commerciale e produttivo;
- in particolari aree geografiche si verifica una situazione di forte concorrenza tra le imprese che spinge gli operatori, per mantenere quote di mercato che vanno progressivamente riducendosi, a praticare prezzi particolarmente bassi con conseguente riduzione di redditività. Lo studio non sempre riesce a rilevare tale fenomeno, provocando talvolta risultati di incongruità per le aziende.

1.6 Relazione sullo studio di settore TD14U (evoluzione dello studio di settore SD14)

- 17.11.0 - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;**
- 17.12.1 - Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;**
- 17.12.2 - Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;**
- 17.13.1 - Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;**
- 17.13.2 - Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate;**
- 17.14.0 - Preparazione e filatura di fibre tipo lino;**
- 17.15.0 - Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali;**
- 17.16.0 - Fabbricazione di filati cucirini;**
- 17.17.0 - Preparazione e filatura di altre fibre tessili;**
- 17.21.0 - Tessitura di filati tipo cotone;**
- 17.22.0 - Tessitura di filati tipo lana cardata;**
- 17.23.0 - Tessitura di filati tipo lana pettinata;**
- 17.24.0 - Tessitura di filati tipo seta;**
- 17.25.0 - Tessitura di altre materie tessili;**
- 17.60.0 - Fabbricazione di tessuti a maglia**

Lo studio di settore TD14U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD14U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1999.

Nel nuovo studio TD14U dovevano confluire tre nuove attività economiche, di seguito elencate, non ricomprese nella precedente versione dello studio SD14U:

17.15.0 – Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali;

17.16.0 – Fabbricazione di filati cucirini;

17.24.0 – Tessitura di filati tipo seta.

La Commissione degli esperti, che aveva validato lo studio SD14U nella seduta del 3 febbraio 2000, aveva evidenziato la necessità di provvedere ad una tempestiva revisione dello stesso, attraverso l'acquisizione di ulteriori dati, con lo scopo di cogliere meglio i cambiamenti strutturali e le modifiche organizzative in atto, ma soprattutto le criticità che lo studio in esame aveva presentato fin da quel momento.

Nella seduta del 12 febbraio 2004, oltre ad aver validato un nuovo gruppo di studi relativi al comparto manifatturiero, la Commissione ha anche espresso la necessità di proseguire l'attività di approfondimento di alcuni studi già in vigore, relativi alle attività dell'area c.d. "TAC" (tessile, abbigliamento e calzaturiero) per i quali appare urgente procedere alla evoluzione in tempi brevi. La finalità è quella di cogliere meglio i profondi cambiamenti strutturali e le modifiche organizzative in atto nei settori in esame, ma soprattutto di valutare la situazione di crisi economica che ha investito negli ultimi 3-4 anni le attività interessate da questi studi.

E' stato evidenziato, in particolare, che il massiccio fenomeno della globalizzazione e della delocalizzazione dei fattori produttivi, attuata soprattutto ad opera di grandi imprese, nell'Europa dell'Est e nell'Estremo Oriente (cfr. Cina), risultando più conveniente per effetto dei costi inferiori che le aziende devono sostenere per pagare la manodopera, sta provocando da qualche anno una forte crisi strutturale nell'intero comparto in esame.

Di conseguenza, moltissime aziende medio-piccole, caratterizzate da una struttura tipicamente familiare e artigianale, specializzate nelle lavorazioni effettuate in conto terzi, vengono progressivamente espulse dal mercato italiano.

Alla progressiva sparizione di un numero rilevante di imprese contribuisce anche il fenomeno della liberalizzazione dei mercati, che ha aperto la strada all'export cinese di volumi di produzione ingentissimi, a prezzi più competitivi cui vengono vendute le merci importate da quei paesi.

D'altra parte, le aziende italiane del settore, per fronteggiare la concorrenza dei paesi emergenti, tendono a ridurre i prezzi di vendita, conseguendo margini di guadagno inferiori rispetto al passato, senza però poter, corrispondentemente, contenere i costi di produzione.

Ne discende, quindi, che l'intero comparto economico in commento risulta caratterizzato da una forte variabilità delle tariffe applicate per le lavorazioni svolte in particolare dai contoterzisti. Conseguentemente, tale volatilità assume spesso per loro effetti pesanti poiché li costringe ad accettare commesse di lavorazione a prezzi sempre più bassi.

Può inoltre verificarsi il caso in cui, fermo restando un dato valore dei beni strumentali, i ricavi stimati dalle aziende del settore risultino invariati, sia nel caso in cui le imprese lavorino a pieno regime, sia nel caso in cui invece lavorino con attività ridotta al minimo.

La Commissione ha preso atto dello sforzo finalizzato alla costruzione di un prototipo di studio che tenesse conto delle problematiche e criticità del settore, segnalate anche dalle Associazioni professionali che sono intervenute ai lavori di analisi del modello organizzativo.

Tuttavia la Commissione ha ritenuto di sospendere l'approvazione dello studio TD14U e di proseguire l'attività di approfondimento del settore economico tessile, tenuto conto anche della circostanza che nel corso del 2004 inizierà la fase di revisione delle attività economiche appartenenti alla cd. area "T.A.C.", che, per la presenza di caratteristiche comuni in termini di criticità, dovranno essere trattate congiuntamente, al fine di individuare soluzioni comuni per le situazioni rappresentate.

2. Considerazioni relative al settore dei servizi

2.1 Relazione sullo studio di settore SG90U

05.01.1 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

05.01.2 – Pesca in acque dolci e servizi connessi

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato un unico studio di settore: SG90U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

1. la Federpesca, con nota del 4 dicembre 2003 prot. n. 203280, ha innanzitutto richiesto che i costi sostenuti per l'integrazione della retribuzione alla "parte" vengano sterilizzati nella funzione di regressione in quanto tali importi risultano già compresi nella voce relativa alle spese per lavoro dipendente afferente l'attività d'impresa;
2. con riferimento a taluni sistemi di pesca (a circuizione, turbosoffiante-draga idraulica, volante a coppia), il rapporto tra le giornate di pesca effettuate e la quantità di prodotto pescato non dovrebbe incidere agli effetti degli indici di coerenza. Ciò sarebbe motivato dalle tipologie di prodotti pescati (piccoli pelagici, molluschi bivalvi) che, contrariamente ad altre specie, sono "massive" e di scarso valore commerciale;
3. il numero dei giorni effettivi di pesca nell'anno deve essere riferito ad ogni singolo natante utilizzato dall'impresa e, quindi, nel caso di utilizzo di più natanti, il totale dei giorni da indicare può essere superiore ai 365 giorni;
4. il numero dei giorni effettivi di pesca da indicare dovrebbe essere certificato da documenti e libri di bordo;
5. sarebbe opportuno eliminare, con riguardo ai dati relativi al tipo di pesca effettuato, il campo delle percentuali di prodotto pescato, sostituendolo con riquadri da contrassegnare con crocette; tale modifica sarebbe giustificata dal fatto che le percentuali non hanno alcun significato in rapporto alla licenza di pesca cui la nave è abilitata.

In merito alle osservazioni delle Associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate fa presente che:

- ❖ con riferimento alla prima considerazione, occorre precisare che il dato previsto al rigo G37 del questionario (costi sostenuti per l'integrazione della retribuzione alla "parte") non costituisce una variabile utilizzata nella funzione di regressione, che ha invece calcolato come variabile il dato richiesto al rigo M12, "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni afferenti l'attività d'impresa". L'informazione prevista al rigo G37, comunque, potrà essere utilizzata dagli uffici, in fase di accertamento, per rilevare la situazione di crisi dell'impresa con riferimento al pescato;
- ❖ con riguardo al punto 2, si deve considerare che la suddivisione in cluster ha lo scopo di individuare gruppi omogenei di imprese che abbiano le medesime caratteristiche; di conseguenza, ai fini della determinazione della coerenza, il rapporto tra la quantità di prodotto pescato e i giorni di pesca viene valutato con riferimento a quel gruppo di soggetti che effettuano analoghi sistemi di pesca con analoghe caratteristiche organizzative. Così anche la stima dei ricavi relativa a tali imprese, che pescano specie definite "massive" e di scarso valore commerciale, seguirà criteri propri di quello specifico cluster;

- ❖ per quanto concerne le osservazioni di cui ai punti 3) e 4), in sede di predisposizione delle istruzioni allo studio di settore, si terrà conto delle considerazioni espresse dall'associazione;
- ❖ in merito alle osservazioni di cui al punto 5, si fa presente che, nella fase di predisposizione del questionario, fu concordato con le Associazioni di categoria di fornire il dato relativo alle percentuali di prodotto pescato, che costituisce una valida informazione utilizzata per la costruzione dei gruppi omogenei, mentre, al contrario, non sarebbe sufficiente la sola conoscenza del tipo di licenza di pesca cui la nave è abilitata.

2.2 Relazione sullo studio di settore SG91U

67.20.1 – Attività degli agenti e broker delle assicurazioni;

67.20.2 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SG91U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

1. Numero e tipologia dei compensi. L'AICIS, fa presente che nell'ambito professionale specifico i compensi sono differenti in ordine al numero ed alla tipologia degli incarichi ricevuti (perizie fiduciarie per le Compagnie Assicuratrici, CTU, patrocinatori, perizie di parte) e spesso gli importi sono predefiniti o vengono adottati in misura percentuale calcolata sul danno risarcibile.
2. Richiesta sperimentali. La stessa Associazione chiede inoltre la sperimentazione, almeno per il primo anno di applicazione (anno d'imposta 2003), in modo da "testare" in maniera concreta lo studio su tutti i professionisti obbligati.
3. Contratti con compensi di competenza di più anni. La USARCI, sostiene che nei questionari inviati non si è tenuto conto che non tutti gli agenti di assicurazione ricevono un compenso direttamente collegato alla qualità e quantità del lavoro prestato. Infatti circa il 35% dei soggetti riceve dei compensi comprensivi delle provvigioni sull'intero contratto concluso con il cliente anche se il medesimo contratto si svilupperà nel tempo (ad. es. 10 anni) che poi l'agente annualmente deve spalmare negli anni successivi e, quindi, il reddito di ciascun anno per tale effetto, non risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Inoltre, deve essere prestata attenzione alla figura dei sub-agenti prendendo in giusta considerazione i compensi in merito all'incidenza dei costi che dovrebbero essere più correttamente inclusi tra la "produzione di servizi".
4. Comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, fa presente che la categoria degli agenti di assicurazione è soggetta all'obbligo, da parte delle Compagnie, di comunicare annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con supporto magnetico, l'ammontare delle provvigioni maturate nei confronti di ciascun agente. Quindi, tale categoria è l'unica che si vede certificare i propri ricavi presso il Ministero dal terzo erogante.
5. Sede dell'attività, arredi e computer. La quasi totalità delle Compagnie di assicurazione, impone ai propri agenti le seguenti condizioni, non riscontrabili presso altri operatori commerciali:
 - la sede dell'attività deve essere quella desiderata dalla Compagnia e non quella liberamente scelta dall'Agente, in relazione alle possibilità economiche dell'Agenzia;
 - gli arredi degli uffici vengono dati in comodato agli Agenti al fine di garantire una determinata immagine nei confronti del cliente. Tali beni il cui costo può essere anche rilevante e certamente più alto di quello che avrebbe sopportato l'Agente, debbono essere dichiarati ugualmente con il loro valore storico, come beni in uso;

- i computer impiegati in Agenzia vengono forniti dalla Compagnia ma a spese dell'Agente il quale quindi deve sopportare un costo più rilevante di quello che avrebbe subito se avesse potuto scegliere le apparecchiature secondo le proprie possibilità economiche.

6. Spese per servizi e spese per la produzione di servizi. Le istruzioni tuttora vigenti rivolte alla predisposizione dei dati contabili per il calcolo degli Studi di Settore, prevedono che il costo relativo alle provvigioni passive corrisposte dagli Agenti di assicurazione ai propri collaboratori (Broker, Subagenti, Produttori, Coassicuratrici, ecc.) debbano essere indicati nelle "Spese per Servizi" anziché nella voce "Spese per la produzione di servizi". Tale non corretta indicazione, specificatamente presente nelle istruzioni, oltre ad essere non conforme a quanto caratterizza le Spese di Produzione indicate nelle istruzioni stesse, altera in modo rilevante i risultati della procedura. I Tecnici SOSE, in occasione della presentazione della procedura, hanno sostenuto che tale criterio d'imputazione non altera assolutamente il risultato finale. Cioè, sia che il costo delle provvigioni passive sia indicato nell'una voce che nell'altra, il risultato sarà sempre lo stesso. In tal caso, ci si chiede che senso ha continuare a tenere separati i due costi per servizi. Se li si mantiene separati significa che si intende differenziare il peso di tali costi. E ciò risulta, per la categoria, assolutamente inaccettabile.

In relazione alle osservazioni delle Associazioni, l'Agenzia ritiene, in primo luogo, che lo studio colga i modelli organizzativi. Differenziazioni tra le varie tipologie degli incarichi ricevuti, anche se non sono risultate significative nell'ambito dello studio di settore, possono essere opportunamente valutate nel contraddittorio con l'Ufficio.

Per quanto riguarda la richiesta di sperimentaltà, questa deve ritenersi non accoglibile in quanto lo studio rappresenta adeguatamente la realtà operativa del settore e non sono state riscontrate situazioni che giustificano l'adozione di tale richiesta.

Va poi precisato che ai sensi dell'art. 78, commi 25 e 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e del D.M. 27 gennaio 2000, le imprese assicuratrici sono obbligate a comunicare all'Anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. In particolare, le comunicazioni devono riguardare le quote, i premi ed i contributi corrisposti nell'anno solare precedente e devono contenere il codice fiscale e le generalità del soggetto, la data di stipula e la durata del contratto, l'identificativo della polizza e l'ammontare del premio corrisposto nell'anno. Ai sensi della legge 29 settembre 1973, n. 605, artt. 6 e 7 e del Decreto Interministeriale 27 giugno 2000, le imprese assicuratrici sono altresì obbligate a comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie. In particolare, le comunicazioni riguardano i contratti stipulati e le variazioni e cessazioni intervenute nell'anno solare precedente e devono contenere, oltre i dati identificativi dell'impresa assicuratrice, l'oggetto della comunicazione (stipula, variazione, risoluzione), il ramo o specie di assicurazione, l'identificativo della polizza, il premio lordo annuo, il premio lordo totale, il capitale assicurato, la data di stipula e la durata del contratto, la data di risoluzione e i dati identificativi del soggetto (persona fisica o giuridica). Per cui, nessuna comunicazione è prevista per quanto riguarda specificamente i dati e gli importi relativi alle provvigioni percepite dagli agenti.

La Cluster Analysis ha individuato tre tipologie di Agenzie Assicurative. Essendo una prassi, a livello generale, l'*imposizione* di un determinato standard per la sede dell'attività (beni strumentali, arredi), da parte delle Compagnie Assicuratrici, il modello costruito su gruppi omogenei di imprese ne tiene già conto nel calcolo dei coefficienti della funzione di regressione. Qualora si presentino situazioni particolari, queste possono essere opportunamente valutate in sede di contraddittorio con l'Ufficio.

Si fa inoltre presente che l'inclusione delle provvigioni corrisposte dagli Agenti di assicurazione ai propri collaboratori nelle "Spese per acquisti di servizi" o nel "Costo per la produzione di servizi" non altera il risultato dell'applicazione dello Studio di settore, in quanto le due variabili sono state trattate congiuntamente nella costruzione dello studio stesso. Nelle

istruzioni del quadro F degli elementi contabili verrà precisato che tali provvigioni vanno incluse nel “Costo per la produzione di servizi”.

2.3 Relazione sullo studio di settore SG92U

74.12.C – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore SG92U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- Compresenza di attività sindacale e di ulteriori attività. Le società di servizi costituite dalle associazioni di categoria rispondono ad un preciso indirizzo normativo assunto dal legislatore in sede qualificazione e disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale; i CAF infatti sono autorizzati allo svolgimento di attività di assistenza fiscale sia direttamente che attraverso società di servizi costituite dalle stesse associazioni che hanno promosso i Centri. Si tratta di una scelta imperativa che ha visto le associazioni costrette a costituire società di capitali che operano in gran parte, attraverso rapporti di convenzione con i rispettivi Centri di Assistenza Fiscale.

Tale situazione palesa che queste società di capitali, in quanto promosse da associazioni di categoria, svolgono servizi anche di tipo sindacale nei confronti dei propri associati, e, pertanto, non perseguono esclusivamente finalità di lucro.

Lo studio elaborato, poi, non rappresenta specificamente il tipo di attività posto in essere dalle stesse, in quanto esse operano non solo nell’ambito dell’assistenza fiscale (svolta prevalentemente in convenzione con i CAF), ma anche in quella tecnica (legata ai nuovi centri di assistenza agricola – CAA; si precisa che anche questi ultimi devono operare, per legge, attraverso le società di servizi).

- Corrispettivi dei servizi prestati. I corrispettivi percepiti dai CAF e poi retrocessi alle società convenzionate, riferiti alle anzidette attività non sono parametrati ai valori di mercato ma vengono fissati dalle amministrazioni pubbliche in funzione di apposite convenzioni (vedi CAF-730, CAA, RED, ISEE).

Per i motivi sopra esposti le predette Associazioni auspicano la previsione di un apposito codice di attività, con correlata formazione di un apposito studio di settore, che rappresenti l’insieme dei servizi (fiscali – sindacali – tecnici) svolti dalle società di servizi facenti capo alle Associazioni di categoria, attese le peculiarità delle stesse.

L’Associazione LAPET (Libera Associazione Periti Esperti Tributarî) ha formulato le seguenti osservazioni:

- Numerosità dei soggetti. Premettendo che l’analisi è stata eseguita su 3.316 soggetti che svolgono l’attività indicata al codice 74.12.C., si fa osservare che nella realtà i soggetti operanti nel settore dei servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da soggetti diversi dagli iscritti agli albi professionali sono in numero estremamente più alto, come risulta dagli elenchi in possesso dall’Amministrazione finanziaria e riscontrabile anche dagli elenchi degli iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

La prima perplessità è quindi di dubbio sulla attendibilità di dati basata sull’analisi di soli 1.837 questionari ritenuti validi.

Inoltre, si considera erroneo inserire tra quelli che operano con questo codice attività, soggetti che operano come società (di persone o di capitali) in quanto il codice attività 74.12.C è da ritenersi riferibile esclusivamente a professionisti e non a società che dovrebbero operare con altra codifica.

Escludendo quindi questa platea i questionari oggetto di analisi si ridurrebbero a soli 400, e tale numero è da considerarsi non sufficiente per un’elaborazione statistica.

▪ Descrizione economica dei cluster. I due elementi presi a base per l'individuazione dei cinque gruppi omogenei sono insufficienti a permettere un'analisi. Infatti, sia le modalità di espletamento dell'attività che la tipologia della clientela servita sono molto riduttivi rispetto ad una attività professionale condizionata dall'ambiente socio-economico all'interno del quale operano i professionisti o meglio ancora i clienti dei professionisti.

A tal riguardo, dalla suddivisione in gruppi omogenei di soggetti interessati dallo studio emerge che:

- Cluster 1: raccoglie quasi il 50% dei questionari oggetto di analisi, è formato in prevalenza da società ed opera in studi di dimensione inferiore a mq. 55;
- Cluster 2: raccoglie 77 soggetti che operano con 17 addetti di cui 14 dipendenti, elaborano 1950 modelli 730 (si tratta probabilmente di succursali dei CAAF);
- Cluster 4: è formato per il 92% da società che elaborano prevalentemente contabilità generali ed adempimenti connessi (si tratta probabilmente di società di elaborazione dati per conto di professionisti);
- Cluster 5: raggruppa più realisticamente quelli che effettivamente operano nel settore anche se lo spazio di mq. 20 di biblioteche rispetto alla superficie complessiva dei locali ove viene esercitata l'attività sembra non logica ed esagerata.

In conclusione, la LAPET, considerato che:

- i questionari elaborati rispetto ai soggetti operanti nel settore rappresentano una percentuale infinitesimale;
- dall'esame del prototipo non vengono messe in evidenza le grandi differenze in termini di remunerazione esistenti sul territorio nazionale;
- la regressione territoriale prevista dal meccanismo determinato autonomamente dall'Amministrazione finanziaria è assolutamente insufficiente a rappresentare tale differenziale economico;

non ritiene idoneo lo studio di settore in esame, così come concepito ed elaborato, a rappresentare correttamente la realtà alla quale si riferisce.

▪ Ulteriori dati da richiedere in sede di dichiarazione. Le Associazioni di categorie intervenute alle riunioni hanno unanimemente espresso l'esigenza di inserire, all'interno del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio, la richiesta di ulteriori dati che permettano di individuare i soggetti interessati da rapporti con strutture associative o professionali alle quali fanno riferimento.

In merito alle osservazioni delle associazioni, l'Agenzia rileva che:

❖ Compresenza di attività sindacale e di ulteriori attività - In merito a questo punto si rileva che la disciplina generale sugli studi di settore prevede già delle cautele nei confronti delle imprese che svolgono altre attività oltre a quella prevalente. Infatti, nei confronti di imprese che svolgono attività secondarie che determinano una percentuale di ricavi superiore al 20% dei ricavi complessivi, sussiste una causa di inapplicabilità degli studi stessi. Nel caso di specie, le società di servizi costituite dalle associazioni di categoria che svolgono l'attività contraddistinta dal codice 74.12.C da cui derivano percentuali di ricavi inferiori all'80%, non potranno essere valutate sulla base dello studio SG92U. La valutazione dei ricavi d'impresa operata da tale studio coinvolgerà solamente le imprese che svolgono la predetta attività conseguendo da quest'ultima, percentuali di ricavi superiori all'80% di quelli complessivi. Per i soggetti che hanno annotato separatamente gli elementi contabili ed extracontabili afferenti alle differenti attività svolte, lo studio SG92U provvederà a stimare unicamente i ricavi attribuibili all'attività relativa al codice 74.12.C.

❖ Corrispettivi dei servizi prestati - Con riferimento a tale osservazione, va sottolineato che lo studio in esame, avendo individuato un gruppo omogeneo (cluster 2) sostanzialmente composto dalle società di servizi in argomento, effettua la valutazione dei ricavi attribuibili a queste società in considerazione dei corrispettivi medi da esse conseguiti per i servizi prestati. In ogni caso tale circostanza potrà essere argomento di valutazione da parte degli uffici in sede di contraddittorio.

❖ Numerosità dei soggetti - Su tale punto è stato fatto rilevare alla Associazione LAPET che la numerosità dei soggetti non rappresenta assolutamente un limite dello studio, poiché quest'ultimo si pone l'obiettivo di valutare i soggetti che esercitano l'attività contraddistinta dal codice 74.12.C e che dichiarano reddito d'impresa. Il dato più elevato, invocato dalla LAPET, è riferito invece alla totalità dei soggetti che operano con il suddetto codice, a complemento del quale, si ricorda, è già in vigore lo studio di settore SK06U destinato ai soggetti che dichiarano redditi di lavoro autonomo. Riguardo alla ritenuta impossibilità che i soggetti esercitino l'attività in esame attraverso la forma societaria dichiarando redditi d'impresa (sul quale, peraltro, l'Associazione ANCOT è di parere opposto), va comunque tenuto in considerazione che tale condizione di svolgimento dell'attività ha un oggettivo riscontro con la realtà che lo studio di settore si pone di valutare.

❖ Descrizione economica dei cluster - Le osservazioni in merito alla suddivisione in cluster risentono della premessa effettuata con riguardo alla numerosità dei soggetti e a cui si è risposto al punto precedente. In sostanza, dette osservazioni scaturiscono da una visione delle modalità di svolgimento dell'attività in oggetto che si basa, soprattutto, sul mondo dei singoli professionisti, mentre lo studio in esame è rivolto esclusivamente al mondo delle imprese, composto sia da ditte individuali che da società di persone e di capitali (comprese quelle di servizi legate alle associazioni di categoria). Sulla base di questa premessa, la suddivisione in cluster determinata ai fini dello studio è da ritenersi idonea a cogliere adeguatamente la realtà studiata.

❖ Ulteriori dati da richiedere in sede di dichiarazione - Sulla base anche di quanto riportato ai punti 1) e 4), si ritiene opportuno accogliere la richiesta di ulteriori dati da inserire all'interno del modello relativo allo studio in argomento al fine di individuare con maggiore precisione i soggetti interessati da rapporti con strutture associative o professionali alle quali fanno riferimento.

2.4 Relazione sullo studio di settore SG93U

74.87.5 – Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore SG93U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- le associazioni A.D.I. Associazione Disegno Industriale e IN FORMA AZIONE, con nota congiunta del 22 ottobre 2003, prot. n. 170764, hanno preliminarmente chiesto l'avvio dello studio di settore in forma sperimentale in considerazione della non ancora esatta collocazione nel nostro ordinamento giuridico-fiscale dell'attività di designer: ciò comporterebbe che gli stessi assumano varia natura giuridica, con conseguenti molteplici inquadramenti contributivi. Inoltre, nel campo del design, il "sistema d'incasso" risulterebbe essere interessato da ricavi derivanti da royalties, che in molti casi non trovano collocazione nel volume di affari tipico e non hanno mai copertura nei propri costi di competenza, essendo differiti di almeno due esercizi.

Le ulteriori osservazioni presentate nella citata nota vengono di seguito integralmente riportate.

“ *Design e styling.* Si ritiene utile suddividere la categoria Design, dallo Styling, che come tipologia di lavoro, incasso e committenti, differisce enormemente da questo secondo gruppo, più vicino al mondo del tessile e della moda.

Royalties. E' necessario provvedere al recupero dei ricavi da Royalties, eventualmente dichiarati in una sezione diversa nel modello Unico, nonché in fase d'accertamento tenere conto del fatto che costi sostenuti in un certo esercizio, non trovano copertura nei relativi

ricavi se non dopo due o più esercizi, se questi sono corrisposti per mezzo di Royalties. Tale problematica riveste maggiore evidenza in special modo nei giovani professionisti, dove il sistema d'incasso non risulta ancora a regime.

Richiesta altre informazioni. Si consiglia di inserire nel quadro "F" dello studio di settore, altre due caselle, cioè "Altre attività di design", dove far confluire ad esempio tutta la parte relativa al design industriale, che non trova collocazione nell'attuale casistica, mentre alla voce "Altre attività", andrebbe inserito il seguente codice "Altre attività di servizi riferite al design", questa voce, potrebbe essere di notevole importanza, per tutte le nuove attività che si stanno sviluppando nel settore in corso d'analisi, quale ad esempio il "design strategico". Le due nuove caselle hanno anche funzione di controllo dell'andamento del mercato ed il crescere di soggetti che andranno ad inserirsi in queste due fattispecie, necessiterà in futuro di una nuova verifica o mutazione del questionario.

Vendita diretta beni propri. Con riferimento all'attività di vendita diretta di beni propri, si specifica che la stessa avviene il più delle volte, non con l'intento di generare ricavi bensì quale forma d'autosponsorizzazione e pubblicità, poiché è assai comune, che alcuni pezzi posti in vendita, nella maggior parte dei casi prototipi o piccole serie di prodotti, siano poi indicati su riviste di settore con il nome dell'ideatore. Chiaro che il margine di guadagno su detti beni il più delle volte è pari a zero, pertanto in caso d'analisi e accertamento di detti ricavi, non si potranno utilizzare sistemi di ricarica tipici delle principali attività commerciali.

Spese di viaggi. Anche le spese di viaggio, meritano un particolare studio. Due sono le motivazioni tipiche che rendono necessarie tali spese, la prima per esigenze di ricerca e studio presso fiere e manifestazioni o viaggi di studio, la seconda, la necessità da parte del designer, di presenziare presso l'azienda committente, durante la fase di realizzazione del progetto. Purtroppo tali costi potrebbero in alcuni casi, assumere anche valori importanti, quando il designer, non risiede nello stesso distretto industriale, dove il progetto è realizzato, un caso tipico ad esempio, un designer emiliano, che progetta beni relativi l'arredamento, tenuto conto che il distretto industriale di riferimento per tale settore è la Lombardia. Forse l'individuazione dei vari distretti esistenti, potrebbe far risaltare tale problematica, che allo stato delle cose non risulta assorbibile dai sistemi informatici di trasmissione dei dati.

Beni informatici. Una particolare menzione va fatta con riferimento ai mezzi informatici, sia hardware che software, gli stessi risultano essere uno strumento insostituibile ed obbligatorio, per il designer e soggetto ad una rapida obsolescenza. Per tale motivo si richiede, nei fini del calcolo di congruità, una percentuale di riduzione del costo sostenuto sull'acquisto dei beni informatici, nonché l'esclusione dal calcolo, dopo cinque anni dall'entrata in funzione.

Autovetture. Sempre relativamente ai beni strumentali, si richiede l'individuazione a parte del costo dell'autovettura, poiché tipico per le nuove iniziative, utilizzare l'auto acquistata precedentemente o ricevuta in regalo, per la propria attività, senza averne sostenuto il costo.

Giovani designer. Un'ultima puntualizzazione deve essere eseguita, con riferimento alle nuove iniziative ed ai giovani designers. Purtroppo il sistema lavorativo utilizzato, obbliga anche il giovane professionista ad acquisire quelli strumenti tecnici per svolgere l'attività, senza i quali nessuna commessa sarebbe soddisfabile, di contro i possibili ricavi possono giungere sotto forma di royalties, solo dopo due anni dall'effettuazione del servizio. Di fatto, esiste per tutte le nuove leve, un periodo di praticantato retribuito per lo più con un rimborso delle spese vive, a questo si deve aggiungere la necessità di partecipare in prima persona a mostre e fiere, così da pubblicizzare i propri progetti, senza possibilità di recuperare sponsorizzazioni terze da parte d'aziende. La mancanza di un regolamento della professione e di un albo, rendono l'inizio dell'attività di difficile avvio, dove agli alti costi d'apertura non si trova bilanciamento con ricavi. Per questo motivo appare consigliabile richiedere, per i primi cinque anni d'attività l'esclusione dagli studi di settore."

In merito alle osservazioni delle Associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate pone in rilievo quanto segue:

Design e styling - Con riferimento alla utilità di separare la categoria del design da quella dello styling, si fa presente che, in sede di predisposizione del questionario, le associazioni di categoria non hanno manifestato l’esigenza di distinguere le due attività, che sono comunque comprese nello stesso codice attività. La possibilità di operare una suddivisione, qualora la situazione prospettata dalle associazioni sia rispondente alla realtà, potrà essere successivamente esaminata in sede di un’eventuale evoluzione dello studio.

Royalties - In merito al recupero dei ricavi derivanti da royalties, occorre tener presente che la valutazione di tali ricavi non inficia il risultato dello studio: infatti, essi vengono stimati solo nel caso in cui il contribuente sia titolare di reddito d’impresa; nel caso in cui, invece, il contribuente è titolare di redditi di lavoro autonomo, i compensi derivanti dalle royalties non sono stimati dagli studi di settore in quanto costituiscono redditi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b del TUIR secondo cui sono redditi di lavoro autonomo anche “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”. Si rileva, inoltre, che dall’esame dei dati forniti attraverso l’invio dei questionari, è emerso che la percentuale delle imprese che hanno dichiarato ricavi derivanti da royalties è risultata piuttosto esigua e gli importi indicati alquanto irrisori.

Richiesta altre informazioni - Per quanto concerne le osservazioni di cui al punto n. 4, si precisa che l’informazione relativa ad “altre attività di design” è stata già predisposta nel prototipo esaminato, mentre per l’inserimento di un codice riguardante “altre attività di servizi riferite al design”, occorrerà eventualmente verificarne la sua utilità in sede di evoluzione dello studio.

Spese di viaggi - Con riguardo alle spese di viaggi, si sottolinea che, ai fini della costruzione dello studio, tale dato non è stato utilizzato nella funzione di regressione.

2.5 Relazione sullo studio di settore SG94U

92.11.0 – Produzioni cinematografiche e di video;

92.12.0 – Distribuzioni cinematografiche e di video;

92.20.0 – Attività radiotelevisive.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SG94U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- premesso che la Confartigianato condivide le finalità dello studio, si confida che, in futuro, tale strumento sia sempre il risultato di elaborazioni basate sull’effettiva struttura e consistenza delle imprese del comparto analizzato;

- l’analisi dei prototipi utilizzati e degli esempi analizzati, ha evidenziato una sostanziale buona rispondenza del modello economico-statistico alla realtà del settore della produzione e distribuzione cinematografica e di video e alle attività radio-televisive.

2.6 Relazione sullo studio di settore TG44U

(evoluzione degli studi di settore SG44U ed SG65U)

55.10.A – Alberghi e motel, con ristorante;

55.10.B – Alberghi e motel, senza ristorante;

55.23.4 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

55.23.6 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: TG44U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

1. Strutture di piccole dimensioni. La FEDERALBERGHI, fa presente innanzitutto che, sulla base delle seppur contenute analisi condotte, mentre il nuovo studio riesce, tendenzialmente, a rappresentare in modo piuttosto adeguato le strutture di dimensioni medio–grandi, ciò non vale per le attività di ridotte dimensioni, in particolare quelle strutture ricettive inferiori a dodici camere o a venticinque posti letto, da una a tre stelle. Il suddetto assunto vale, soprattutto, nel caso di imprese a conduzione familiare, dove gli esercenti sono, in genere, titolari di altri redditi (da lavoro dipendente, da pensione o da attività agricola). In tale ipotesi, l'attività alberghiera non è l'unica fonte del reddito familiare, ma finisce per rivestire una funzione di accessorietà o reddito secondario. Pertanto, affinché lo studio si avvicini alla reale situazione economica di tali imprese, è necessario, sul presupposto che non si è individuato un apposito cluster per tali piccole strutture, quantomeno l'introduzione di un coefficiente correttivo. In tale contesto si inserisce, in modo specifico, la problematica dei c.d. "Garni" e delle altre tipologie ricettive con caratteristiche simili, che pur essendo, a livello nazionale, un fenomeno non particolarmente diffuso, nella Provincia di Bolzano rappresentano, invece, il 15% sul totale delle strutture ricettive-alberghiere (521 su 3.523). Infatti, già il vecchio studio di settore SG44U non fotografava in modo opportuno tali strutture, portandole, sistematicamente, ad una situazione di incongruità ed incoerenza. Ora, si evince, dall'analisi eseguita su un campione significativo di strutture con le predette caratteristiche, che nove Garni su dieci risultano non congrui, il che significa che il prototipo del nuovo SG44U non è riuscito a fotografare in modo adeguato la reale situazione economica delle stesse. Inoltre, siamo dell'avviso che un'eventuale circolare dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si ponesse l'attenzione sull'inadeguatezza dello Studio rispetto ai Garni e delegasse gli uffici locali ad una valutazione, caso per caso, di natura soggettiva, non possa essere considerata una soluzione appropriata. Ciò in quanto, il mancato raggiungimento della "congruità" comporta, al di là degli aspetti burocratici pur non secondari, un aggravio di spese per la difesa nel caso di accertamento, in quanto è indiscutibile che l'onere della prova, in tali casi, ricade sul contribuente. Pertanto, trattandosi di solito di strutture piccole con un modesto volume d'affari, andrebbe evitato, *ab origine*, ogni ulteriore aggravio di oneri e costi. Quindi, al fine di non penalizzare questo tipo di strutture, desideriamo focalizzare l'attenzione su due possibili soluzioni :

a) Istituire all'interno dello studio (rigo B03) un apposito codice per i "Garni" ed applicare a tali strutture un coefficiente correttivo del 20-25%;

in alternativa,

b) esonerare tali strutture completamente dallo studio di settore, considerata la loro marginalità sul territorio nazionale.

2. Strutture che operano con "gruppi intermediati e non. Nella realtà i "gruppi intermediati e non", rappresentati solitamente da scolaresche, anziani ecc., costituiscono un tipo di clientela che normalmente usufruisce del servizio nei periodi di bassa stagione. In tali casi, l'albergatore, pur di non lasciare la struttura vuota, applica ai gruppi notevoli ribassi rispetto al prezzo normale. L'abbattimento dei prezzi, a secondo del periodo e del tipo di gruppo, può arrivare fino ad un massimo del 60% del prezzo denunciato.

Il nuovo studio, alla luce del correttivo (demoltiplicatore) introdotto nell'ultimo incontro del 2 febbraio u.s., sembra cogliere tale aspetto, che in precedenza generava vistose distorsioni nella valutazione della congruità. In ogni caso, la compiuta valutazione circa l'adeguatezza del correttivo

introdotta potrà essere verificata, a questo punto, solo al momento dell'entrata a regime dello studio stesso.

3. Strutture con rilevanti ricavi derivanti da clientela non alloggiata. Una ulteriore osservazione frutto delle nostre analisi è rappresentato dal fatto che una struttura ricettiva con una percentuale di ricavi del 40% derivanti da clientela non alloggiata (22% ristorazione e 18% bar), sia classificata e collocata nel cluster 9, nonostante l'elevata percentuale che tale tipo di clientela raggiunge sul totale dei ricavi. Pertanto, sembra che lo studio, nell'attribuzione del cluster, non tenga conto dei ricavi derivanti dall'attività di bar "pubblico", ma solo dei ricavi riferiti alla ristorazione. Detta tipologia di albergo, a nostro avviso, andrebbe classificata, più correttamente, nel cluster 5.

I rilievi delle osservazioni riguardano sostanzialmente i c.d "Garni", ossia le strutture ricettive (prevalentemente da 1 a 3 stelle) diffuse nel Trentino Alto Adige dove agli alloggiati non viene fornito il servizio di somministrazione ad eccezione, eventualmente, della prima colazione. Tali esercizi, i cui titolari molto spesso abitano nella struttura, sono solitamente a gestione familiare, forniti di poche camere e pochi posti letto. Tra gli esempi forniti da Federalberghi relativi a strutture ricettive localizzate nella provincia di Bolzano è stata effettuata quindi una dettagliata analisi sugli alberghi che offrono alla clientela quasi esclusivamente il servizio di pernottamento (con eventuale prima colazione) e che sono dotati di un limitato numero di camere. L'analisi è stata effettuata su 15 esempi relativi a 9 imprese (per 6 imprese sono stati forniti i dati relativi al periodo di imposta 2001 e 2002). Delle 9 imprese, 3 sono classificate come albergo ad 1 stella, 4 albergo a 2 stelle e 2 albergo a 3 stelle. Tali strutture ricettive vengono dallo studio attribuite correttamente al cluster 3 - Esercizi alberghieri di categoria intermedia che forniscono prevalentemente servizio di pernottamento e prima colazione (quelle a 3 stelle) ed al cluster 14 - Esercizi alberghieri di categoria medio bassa che forniscono prevalentemente servizio di pernottamento e prima colazione (quelle ad 1 e 2 stelle).

Dei 15 esempi, 13 risultano con ricavi dichiarati al di sotto del minimo stimato, 1 all'interno dell'intervallo di confidenza ed 1 congruo. Per quanto riguarda l'analisi della coerenza per i casi con i ricavi dichiarati al di sotto del minimo, tutti (13) presentano un'alta incidenza dei costi (costo del venduto + costo per la produzione dei servizi + spese per acquisto di servizi) sui ricavi (in particolare per 7 soggetti il valore di tale indicatore è nel 20° ventile). In tali circostanze difficilmente un soggetto risulta congruo, in quanto presenta dei costi (di gestione e servizi) troppo alti rispetto ai ricavi percepiti.

Oltre ad un'alta incidenza dei costi, tali imprese presentano anche un'elevata incidenza del valore dei beni strumentali. Sui 15 esempi è stata effettuata un'analisi sul valore dei beni strumentali rapportato al numero camere. Tale analisi evidenzia, per 7 casi su 15, un valore molto elevato di tale indicatore. In sintesi, emerge che l'uso promiscuo dell'abitazione può determinare una particolare incidenza sia dei costi che del valore dei beni strumentali. Per analizzare in modo più dettagliato tale modalità organizzativa, verrà inserita un'ulteriore informazione nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (quadro Z - Dati complementari - "Uso promiscuo dell'abitazione").

E' stata poi introdotta una modifica al prototipo, in modo da cogliere direttamente nel modello le presenze nella struttura ricettiva riferite a clientela appartenente a "gruppi intermediati e non".

2.7 Relazione sugli studi di settore TG61 A-B-C-D-E-F-G-H- (evoluzioni degli studi di settore SG61 A-B-C-D-E-F-G-H)

TG61A:-51.17.1 - Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli;

51.17.2 - Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco;

TG61B:-51.15.0 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta;

- TG61C:-51.16.0 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce;**
- TG61D:-51.18.1 - Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri;**
51.18.2 - Intermediari del commercio di prodotti di elettronica;
51.18.3 - Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici;
51.18.4 -Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.;
51.19.0 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
- TG61E:-51.14.0 - Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio;**
- TG61F:-51.11.0 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati;**
- TG61G:-51.12.0 - Intermediari del commercio di combustili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria;**
- TG61H:-51.13.0 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.**

Per le attività sopra descritte sono stati elaborati gli studi di settore TG61 A-B-C-D-E-F-G-H.

Gli studi di settore TG61 A-B-C-D-E-F-G-H costituiscono un'evoluzione dei precedenti studi di settore SG61 A-B-C-D-E-F-G-H, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998.

Per gli studi in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

L'Agenzia, innanzitutto, sottolinea che, relativamente agli studi di settore degli intermediari del commercio, l'evoluzione ha portato sicuramente a un modello di stima dei ricavi profondamente originale rispetto a quello rappresentato negli studi precedenti. Innanzitutto, dalla stima dei ricavi è stato escluso il valore dei beni strumentali e sono stati utilizzati, invece, i volumi dell'intermediato. Per l'agente di commercio il bene strumentale per eccellenza, se non l'unico, è proprio l'automobile e questa modifica ha portato sicuramente, e con soddisfazione dei rappresentanti della categoria, a un netto miglioramento dello studio.

Inoltre, nello studio sono state introdotte delle novità, tra cui:

- l'introduzione dei correttivi territoriali legati all'area di svolgimento dell'attività;
- è stato tenuto in considerazione il canale distributivo, sia come tipo di azienda rappresentata, sia come tipologia della clientela destinataria;
- si è tenuta in considerazione anche la minore redditività dell'agente, in relazione ai primi anni di esercizio dell'attività;
- sono stati individuati 198 modelli organizzativi definiti sulla base della tipologia di prodotto/servizio intermediato.

Le Associazioni evidenziano che si assiste, in maniera sempre più frequente, a casi di riduzione delle provvigioni corrisposte, nonché a variazioni di zona, che per regolamentazione esplicita (A.E.C. - Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio - del 20 marzo 2002, art.2, co.3 e A.E.C. del 26 febbraio 2002, art. 2, co.4) sono ammessi da parte del committente e che influiscono direttamente sulla determinazione delle provvigioni reali percepite dall'intermediatore, rispetto al volume totale del venduto.

Nei casi di passaggio da un prodotto/mercato ad un altro prodotto/mercato, si è notato che l'agente comincia a percepire provvigioni mediamente dopo 12/18 mesi. Durante tali fasi, quindi, si possono verificare casi di non congruità.

Negli anni immediatamente precedenti la cessazione dell'attività, si registra una diminuzione dei ricavi derivanti dalle provvigioni, originata dal fatto che le aziende mandanti tendono a sostituire gli agenti prossimi alla cessazione con altri più giovani.

L’Agenzia fa presente che le osservazioni sopra evidenziate saranno valutate in sede di contraddittorio ai fini dell’eventuale azione di accertamento da parte degli uffici delle Entrate nei casi di scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli calcolati dallo studio di settore.

Durante le fasi di inizio del rapporto di intermediazione con le aziende mandanti, può essere previsto un contributo alle spese in favore dell’agente. In tali situazioni, può accadere che l’agente percepisca contributi senza produrre provvigioni e potrebbe, quindi, risultare non congruo rispetto ai suoi simili che percepiscono tali provvigioni.

L’Agenzia fa presente che lo studio di settore ha già previsto un correttivo rapportato all’anzianità professionale del contribuente, per cogliere le eventuali situazioni di minore redditività legate all’avviamento della professione. Per cui situazioni come quelle segnalate sono già colte dallo studio.

L’esercizio dell’attività di agenzia da parte di soggetti che fruiscono di trattamenti pensionistici, può determinare scostamenti tra i ricavi dichiarati e quelli determinati dall’applicazione degli studi di settore.

L’Agenzia precisa che, nella modulistica relativa ai dati da comunicare ai fini degli studi di settore TG61 (A-B-C-D-E-F-G-H), è prevista una casella da barrare per i soggetti che fruiscono di trattamenti pensionistici (“Pensionato”). Tale informazione servirà, inoltre, anche per avere informazioni utili alla futura manutenzione degli studi.

La figura del “commissionario” non dovrebbe rientrare in questi studi di settore, considerato che per la diversità di attività, nonché di normativa vigente (art. 1731 c.c.), essa presenta delle caratteristiche ben distinte.

L’Agenzia sottolinea che la figura del “commissionario” all’interno degli studi degli intermediari del commercio, proprio perché tale figura presenta delle specifiche particolarità, è inquadrata in specifici *cluster*, distinti dagli altri, e che viene garantita, comunque, una corretta rilevazione di tale attività.

L’ANSACAP – Associazione Nazionale Sindacati Agenti dei Consorzi Agrari Provinciali – relativamente allo studio di settore TG61F, fa presente che i consorzi agrari provinciali ed interprovinciali, per la distribuzione dei loro prodotti e servizi, si avvalgono di una rete di vendita capillare e il rapporto di agenzia presenta caratteristiche assolutamente atipiche rispetto alla normale figura dell’agente di commercio. L’agente del consorzio agrario è legato alla propria mandante da un rapporto regolato da un accordo economico collettivo specifico che si applica a tale categoria.

I consorzi agrari rappresentano una realtà molto complessa, svolgendo una molteplice quantità di attività tra cui:

- commercio all’ingrosso e al dettaglio;
- industria per la produzione , soprattutto di mangimi zootecnici e di prodotti agroindustriali;
- servizi di assistenza tecnica in agricoltura , di accesso al credito, ecc.;
- intermediazione commerciale per la collocazione dei prodotti conferiti;
- agenzia di assicurazione.

Tutte queste attività sono collocate sul mercato di riferimento per mezzo della rete di agenti con deposito e senza deposito.

I prodotti commercializzati sono tutti quelli utili per l’agricoltura, tra cui materie prime (concimi, mangimi, antiparassitari, sementi, ecc.), macchine agricole, attrezzature per l’agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, ma anche carburanti per l’agricoltura, combustibili per il riscaldamento e, per il mercato del consumo privato, prodotti per il giardinaggio e generi alimentari.

Nelle altre attività di intermediazione del commercio, a fronte di un mercato favorevole si verifica un aumento dei ricavi ed una diminuzione dei costi, mentre, in ipotesi di difficoltà di mercato, i costi di viaggio e di promozione aumentano ed i ricavi diminuiscono.

Gli agenti dei consorzi agrari, invece, sono meno soggetti a questi fenomeni perché:

- la ditta mandante è, quasi nella totalità dei casi, una sola;
- può essere modificata la zona operativa per ristrutturazioni logistiche;

- il mercato dei prodotti agricoli è un mercato povero, con prezzi tendenzialmente calmierati, che fanno registrare più diminuzioni che aumenti;
- lo sviluppo dell'agricoltura biologica determina una forte riduzione delle vendite di antiparassitari ed anticrittogamici.

I consorzi agrari italiani, inoltre, vivono realtà economiche molto differenti tra loro, sia a causa del territorio, sia per lo stato dell'ente, a seconda se esso si trovi in normale attività, in liquidazione coatta con gestione provvisoria, o commissariato. A parità di volumi di vendita, infatti, i singoli consorzi riconoscono provvigioni e rimborsi del tutto differenti dal nord al sud dell'Italia, anche a parità di organizzazione e di beni strumentali.

Sempre con riferimento allo studio TG61F, la stessa Associazione precisa che la somma dei soggetti appartenenti ai *cluster* 1 e 2 (n. 322), è estremamente esigua rispetto alla reale consistenza della categoria, probabilmente perché molti agenti dei consorzi agrari si riconoscono negli altri studi degli intermediari del commercio: TG61E (macchine agricole) o TG61C (combustibili) o TG61A (alimentari). La complessità dell'attività, poi, ha indotto molti contribuenti a scegliere lo studio TG61D (prodotti particolari n.c.a.), ritenendo così di poter comprendere l'intero assortimento di prodotti oggetto dell'attività.

L'agente dei consorzi agrari, generalmente, gestisce la propria attività di intermediazione in un ufficio che di solito è dato in uso dalla ditta mandante. Amministra, inoltre, in qualità di depositario a titolo gratuito, la movimentazione della merce in deposito, con diritto al rimborso delle spese.

Per l'individuazione, quindi, degli spazi sui quali si esercita l'attività, dovrebbero essere chiariti i criteri su cui basarsi e quale peso può avere nella determinazione dei ricavi l'indicazione o meno dello spazio operativo della mandante.

L'Agenzia fa presente che, relativamente all'attività dei consorzi agrari, si ritiene che le particolarità del settore siano, comunque, emerse nell'elaborazione dello studio TG61F, con ulteriore specializzazione, poi, nella suddivisione in vari *cluster*. La circostanza che gli intermediari dei consorzi agrari che sarebbero dovuti rientrare nei *cluster* 1 e 2, possono essersi, invece, codificati in altri studi degli intermediari del commercio, non dovrebbe determinare di per sé grandi anomalie, poiché, premesso che è sempre auspicabile una più corretta codifica delle varie attività, all'interno dei vari studi TG61 sono emersi dei *cluster* specifici che consentono, comunque, di individuare le caratteristiche tipiche di tali soggetti.

Per quanto riguarda, poi, lo spazio sul quale l'intermediario esercita la propria attività, il fatto di inserire i dati relativi a spazi o depositi, più o meno ampi, della ditta mandante può contribuire alla classificazione in cluster, ma non influisce direttamente alla determinazione dei ricavi. Come per tutti gli studi di settore, infatti, le informazioni relative alla struttura e all'organizzazione dell'attività servono ad inquadrare il soggetto e ad inserirlo in un gruppo di soggetti con caratteristiche strutturali a lui simili.

3. Considerazioni relative al settore del commercio

3.1 Relazione sullo studio di settore TM01U (evoluzione degli studi di settore SM01U e SM27C)

52.11.2 – Supermercati;

52.11.3 – Discount di alimentari;

52.11.4 – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

52.25.0 – Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande);

52.27.1 – Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;

52.27.2 – Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili;

52.27.3 – Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;

52.27.4 – Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: TM01U.

Lo studio di settore TM01U costituisce un'evoluzione dei precedenti studi di settore SM01U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998 e SM27C in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- si suggerisce di inserire due appositi campi per indicare, rispettivamente, se l'esercizio di vendita al dettaglio è situato nel centro storico del Comune, oppure se è situato in Comune montano;

- le affinità tra le tipologie di rifornimento delle merci adottate dai negozi di cui ai cluster 18, 17, 16, 12 e 5 determinano margini di ricarico simili, poiché imposti obbligatoriamente dall'affiliante o dal franchisor, pertanto si richiede l'accorpamento dei predetti soggetti in un unico cluster.

Per quanto riguarda le osservazioni riportate, l'Agenzia:

- concorda per l'inserimento, come richiesto, nel quadro B, di un campo relativo all'informazione sullo svolgimento dell'attività nel centro storico del Comune.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di aggiungere l'informazione relativa allo svolgimento dell'attività in un Comune montano, si fa presente come già lo studio di settore, attraverso l'applicazione dell'analisi della territorialità generale, tenga conto delle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera una determinata azienda. Infatti, sia il livello dei prezzi che le condizioni e le modalità operative, sia le infrastrutture esistenti ed utilizzabili, sia la capacità di spesa, come anche la tipologia dei fabbisogni o la capacità di attrazione e la domanda indotta, dipendono evidentemente dal luogo ove la specifica attività è collocata. Tutti questi fattori sono già valutati dallo studio e, inoltre, sarebbe arbitrario prendere in considerazione solamente la tipologia dei comuni montani. Si fa presente, poi, come il contribuente ha comunque la facoltà di giustificare, in sede di contraddittorio con l'ufficio, una eventuale non congruità dei ricavi da lui dichiarati a causa di particolari circostanze che hanno caratterizzato la sua attività nell'anno d'imposta considerato.

Piuttosto, potrebbe essere affidato ai vari Osservatori provinciali il compito di individuare, se necessario, tipologie di Comuni, non solo montani, caratterizzati da situazioni ai limiti della marginalità, per i quali prevedere particolari attenzioni in sede di applicazione dello studio TM01U oppure all'interno della circolare esplicativa che accompagna l'approvazione dei nuovi studi di settore;

- per quanto concerne l'accorpamento in un unico gruppo omogeneo dei soggetti di cui ai cluster 18, 17, 16, 12 e 5, si fa presente come tali contribuenti, pur essendo caratterizzati dall'essere affiliati o in franchising, presentano diversità di struttura (anche a livello di caratteristiche dimensionali), di attività e di servizi offerti, tali da non poter essere inquadrati tutti insieme solo in ragione della tipologia della modalità organizzativa.

Infatti, la suddivisione in più cluster diversi riesce a cogliere meglio le differenze che, comunque, sussistono tra le varie tipologie d'impresa prese in considerazione dallo studio e garantisce un'analisi più dettagliata e puntuale della situazione effettiva del settore in esame.

3.2 Relazione sullo studio di settore TM02U (evoluzione dello studio di settore SM02U)

52.22.0 – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carni.

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM02U.

Lo studio di settore TM02U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SM02U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

L'Associazione Italiana Federcarni, con nota del 5 febbraio 2004 prot n. 22719, ha evidenziato la necessità di una revisione dello studio di settore in oggetto a causa della crisi del comparto dovuta all'emergenza BSE e per le nuove possibilità introdotte dalla legge Bersani nel settore del commercio. Inoltre la stessa associazione ha sottolineato il problema, già considerato nella circolare n.110/1999, della diversità del prezzo di vendita della carne sul territorio nazionale.

L'Agenzia delle Entrate osserva quanto segue:

a) l'evoluzione ha consentito di valutare gli effetti prodotti dalla crisi del settore causata dall'emergenza BSE ed inoltre di tenere nella debita considerazione le innovazioni introdotte nel settore del commercio dalla Legge Bersani (D.Lgs. n. 114/1998) con la creazione di nuovi "cluster" per quelle attività di macelleria, cosiddette "allargate", che commercializzano anche prodotti e generi alimentari diversi dalla carne (scatolame, surgelati, pasta, vino, olio ecc.).

b) la revisione dello studio ha permesso l'introduzione di un correttivo territoriale in grado di superare le difficoltà derivanti dalle oscillazioni del prezzo di vendita al dettaglio della carne nelle diverse aree geografiche del paese.

3.3 Relazione sullo studio di settore TM05U (evoluzione degli studi di settore SM05A ed SM05B)

52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;

52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;

52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;

52.42.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;

52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori;

52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: TM05U.

Lo studio di settore TM05U costituisce un'evoluzione dei precedenti studi di settore SM05A ed SM05B, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- La Feder calzature, con nota del 5 febbraio 2004 prot n.23435, e la Federmoda con nota del 4 febbraio 2004 prot n. 23571, hanno sottolineato il perdurare delle difficoltà nei comparti di competenza soprattutto per quanto riguarda le imprese di piccole dimensioni.

- L'Agenzia nella costruzione del nuovo studio ha tenuto conto dei rilievi formulati dalle associazioni. Inoltre la nuova formulazione dello studio TM05U consente una semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, facendo venir meno l'obbligo di annotazione separata sia per gli operatori economici che utilizzano più punti vendita (cosiddetti "multipunto") che per coloro

(cosiddetti “multiattività”) che esercitano attività precedentemente ricomprese nei due diversi studi ora accorpati, SM05A e SM05B.

Il nuovo studio tiene altresì in considerazione le innovazioni introdotte nel settore del commercio dalla Legge Bersani (D.Lgs. n. 114/1998).

4. Considerazioni relative al settore dei professionisti

4.1 Relazione sullo studio di settore SK26U

63.30.2 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore: SK26U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

l’Associazione Nazionale Guide Turistiche e il Sindacato Nazionale Guide Turistiche, nel premettere che il tipo di attività svolta dalle guide turistiche non richiede una particolare dotazione in termini di struttura, ha espresso alcune osservazioni.

1) Valore dei beni strumentali. L’esperienza vissuta negli anni precedenti suscita la preoccupazione che l’eventuale possesso di un’autovettura da parte del contribuente determini un effetto sul risultato degli studi di settore, paragonabile a quello fortemente penalizzante prodotto dall’applicazione dei parametri alla propria categoria economica;

2) Descrizione economica dei cluster - L’analisi dei gruppi omogenei classifica le guide turistiche nei cluster 1 e 4 che si differenziano in ragione di due elementi:

a) tipologia di offerta (per il cluster 1 è definita “ampia di servizi”, mentre per il cluster 4 è definita “prevalentemente nell’ambito delle visite a musei, gallerie, ecc.”);

b) ambito territoriale (per il cluster 1 è caratterizzato da quello regionale, mentre per il cluster 4 è caratterizzato da quello comunale).

In merito al punto a), dalla descrizione dei servizi ricompresi in ciascun cluster, sembra che l’elemento di effettiva discriminazione sia sostanzialmente la visita a “siti archeologici”, che incide al 38% nel cluster 1 e al 21% nel cluster 4.

Al riguardo, a parte il fatto che non appare così apprezzabile la differenza di incidenza percentuale sopra riportata, si manifesta perplessità circa la significatività di una differenziazione delle guide turistiche in ragione del “ventaglio di offerte” proposto; in altri termini, non si ritiene che vi siano elementi a sostegno della tesi di una suddivisione dell’universo delle guide turistiche *in ragione dell’ampiezza dei servizi prestati*. Sotto questo profilo, una differenziazione degli esiti dello studio di settore in base a tale classificazione apparirebbe arbitraria.

In merito al punto b), la numerosità delle guide che hanno dichiarato nei questionari di operare “nell’ambito della regione” (273) e quella delle guide che hanno dichiarato di operare “nell’ambito del territorio comunale” (401) fornisce indubbiamente attendibilità statistica a tale classificazione.

Va però approfondito se e come questa specifica classificazione rechi con sé anche una parallela differenziazione nell’effettivo atteggiarsi dell’attività delle guide, e se dunque possa giustificare diversi esiti dello studio di settore in base a tale parametro.

Pertanto, l’operare in ambito regionale non è di per sé indicativo di una maggiore “capacità di produrre reddito”, rispetto all’ambito comunale, né può dirsi indicativo del contrario.

Vi possono essere casi (si pensi alla Toscana) in cui l'ambito regionale può accompagnarsi ad una maggiore capacità di reddito: ma in altri casi (si pensi al Molise, o anche all'Abruzzo) tale correlazione è tutt'altro che scontata.

Analogamente, una guida che operi in ambito comunale a Roma, Firenze, Ferrara, può manifestare una potenzialità maggiore di chi opera in ambito comunale in centri con minore domanda di fruizione di beni culturali (o con minore offerta!).

In generale, in un Paese variegato come l'Italia vi sono numerose situazioni in cui condizioni di carattere oggettivo (fra cui le calamità naturali, gli eventi bellici, l'età e altro che aumenta la precarietà connaturata di questa professione) determinano una capacità della guide di produrre reddito diversa da località a località e da stagione a stagione; ma appare esemplificativo e non aderente alla reale situazione ricondurre tale diversità al mero ambito di "ampiezza" territoriale, regionale e comunale.

Vi è anzi il rischio che i cluster così come individuati determinano differenze negli esiti dello studio di settore da guida a guida prive di oggettiva fondatezza rispetto alle reali condizioni di esercizio della attività.

E' opportuno infine segnalare che nelle generalità dei casi, come anche confermato dall'analisi dei dati forniti con il questionario, la tipologia di clientela prevalente risulta costituita da gruppi organizzati da tour operators e agenzie di viaggi: *una clientela che per sua natura rende la categoria fisiologicamente a basso rischio di occultamento di compensi.*

3) Osservazioni di carattere generale sull'attività delle guide e accompagnatori turistici - A margine delle predette osservazioni formulate sulla base dell'illustrazione e successivo esame del prototipo, sono anche pervenute all'ufficio studi di settore ulteriori osservazioni da parte della Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi. Detta Associazione, non avendo partecipato, sebbene invitata, ad alcuna delle riunioni indette per l'analisi dello studio di settore SK26U ha formulato le proprie osservazioni senza il necessario supporto fornito dalla conoscenza del prototipo del predetto studio. Tali osservazioni rappresentano una descrizione a carattere generale delle condizioni di svolgimento dell'attività delle guide e accompagnatori turistici, prive, pertanto, di una diretta correlazione con i risultati derivanti dall'applicazione dello studio di settore alla specifica categoria.

In sintesi, dette osservazioni (che sono integralmente riportate nel documento allegato al presente verbale) esortano l'Amministrazione finanziaria ad applicare lo studio di settore avendo particolare riguardo alle seguenti circostanze che caratterizzano l'attività:

- forte stagionalità;
- clientela non stabile e committenza intermittente;
- variabilità del mercato dovuta a congiunture internazionali;
- disomogenea composizione interna al mondo dei praticanti;
- concorrenza di soggetti non legalmente autorizzati alla professione (per quanto riguarda le guide).

L'Agenzia delle Entrate ha osservato quanto segue.

1) Valore dei beni strumentali. In merito a questo punto i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della Sose rilevano che, nello studio di settore SK26U, la variabile relativa ai beni strumentali non concorre alla determinazione della stima dei ricavi o compensi da attribuire al contribuente; di conseguenza, il possesso dell'autovettura risulta ininfluenza ai fini di tale stima;

2) Descrizione economica dei cluster. Con riferimento a questa osservazione, va precisato che la differenziazione tra i cluster 1 e 4, diversamente da quanto sostenuto dalle associazioni della categoria, è soprattutto fondata sulla presenza, all'interno del cluster 4, di soggetti che effettuano prevalentemente visite a musei, mostre, gallerie e monumenti (63% dei ricavi rispetto al 37% presenti nel cluster 1), mentre nel cluster 1 l'offerta di servizi dei soggetti che ne fanno parte, risulta più frammentata.

L'analisi dei dati riguardanti i soggetti che svolgono l'attività di guida turistica ha comunque evidenziato una differenza nelle modalità di svolgimento dell'attività che lo studio di settore ha

correttamente tenuto in considerazione, ai fini della valutazione dei soggetti che rientrano nei diversi cluster individuati. Tale metodologia risulta, peraltro, assolutamente identica a quella utilizzata negli studi di settore attualmente in vigore.

3) Osservazioni di carattere generale sull'attività delle guide e accompagnatori turistici - Le osservazioni effettuate su questo punto, non avendo una diretta correlazione con i risultati derivanti dall'applicazione dello studio di settore, non si ritiene che possano assumere una valenza generale nell'applicazione dello specifico studio. Tuttavia, le stesse potranno essere utilizzate come ausilio nell'attività di accertamento svolta dagli uffici, al fine di avere una maggiore conoscenza delle problematiche inerenti il particolare settore economico.

4.2 Relazione sullo studio di settore SK27U

72.10.0 – Consulenza per installazione di sistemi hardware;

72.21.0 – Edizione di software;

72.22.0 – Altre realizzazioni di software e consulenza software;

72.30.0 – Elaborazione e registrazione elettronica dei dati;

72.60.0 – Altre attività connesse all'informatica

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore :SK27U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate osservazioni.

4.3 Relazione sullo studio di settore SK28U

92.31.B – Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo;

92.31.C – Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore SK28U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate alcune osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- La A.D.C. Group S.r.l. – Attori Doppiatori Cinematografici – chiede che venga inserita nel quadro degli “Elementi specifici dell’attività”, all’interno della “Tipologia della clientela”, la voce “Società di doppiaggio”, visto che il doppiaggio è presente come modalità di espletamento dell’attività.

L’Agenzia precisa che, anche se le società di doppiaggio non figurano nella tipologia della clientela, l’attività di doppiaggio è inquadrata in uno specifico *cluster*, distinto dagli altri e che garantisce, comunque, una corretta rilevazione dell’attività stessa. La voce richiesta potrà essere inserita, eventualmente, in occasione di una futura evoluzione dello studio.

La stessa associazione A.D.C Group, poi, chiede che venga presa in considerazione la possibilità di quantificare, tra i giorni effettivamente lavorati, anche le giornate per le quali si sono percepiti compensi a fronte dei quali non sono stati versati i contributi obbligatori all'E.N.P.A.L.S. e all'I.N.P.S da parte dei committenti. Si tratta delle cosiddette "consulenze" per le quali, in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono in via autonoma provvedere al versamento del 10% degli importi percepiti alla "gestione separata" dell'I.N.P.S. Molti committenti (aziende industriali, enti pubblici e privati) si avvalgono di collaborazioni dirette con personale dello spettacolo in occasione di manifestazioni o eventi organizzati direttamente e, non essendo inserite tra le imprese dello spettacolo, non sono in grado di assolvere all'obbligo contributivo nei confronti dei lavoratori.

L'ostacolo viene ovviato con il pagamento diretto all'I.N.P.S. da parte dell'attore che chiede al committente un contributo alla spesa pari al 4%. Queste situazioni risultano abbastanza frequenti.

Per quanto riguarda le consulenze, l'Agenzia osserva che se non sono attratte nell'ambito del reddito professionale, ai fini dell'eventuale azione di accertamento da parte degli Uffici delle Entrate, potranno essere valutate in sede di contraddittorio in casi di scostamento fra i compensi dichiarati e quelli calcolati in base allo studio di settore.

Bisognerà vedere come questi compensi percepiti sono stati contabilizzati. Se, infatti, sono stati considerati come compensi professionali, come sembra dalla descrizione, e quindi come compensi che, non rientrando nelle attività previste da albi, hanno un trattamento specifico dall'INPS, rientrerebbero, comunque nei compensi inseriti nel quadro E della dichiarazione dei redditi. Oppure potrebbero far parte di compensi occasionali ed essere inseriti in un altro quadro. Nel primo caso sarebbero già attratti negli studi di settore, nel secondo caso gli Uffici delle Entrate terranno conto della congruità generale considerata l'attività effettivamente svolta e i ricavi effettivamente percepiti.

Conclusioni

A chiusura della riunione si dà formalmente atto che la Commissione ha espresso parere sostanzialmente favorevole all'approvazione di 25 studi di settore considerati, stabilendo di rinviare l'esame dello studio TD14U ad una successiva riunione.